Allegato 6

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente ed in particolare:
- Art. 32 della Costituzione (La tutela della salute è un fondamentale diritto dell'individuo).
- Legge 24/12/1934 n. 2316, art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico).
- Legge 11/11/1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico).
- Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976 - n. 69.
- Direttiva PCM 14/12/1995.
- Circolare Min. San. 28/03/2001 - n. 4.
- Legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, punto 20 (Legge finanziaria 2002).
- Legge 16/01/2003 n. 3, art. 51.
- DPCM 23/12/2003.
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004.
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318.
- Circolare n. 2/San/2005 (14/01/2005).
- Circolare n. 3/San/2005 (25/01/2005).
- Legge Finanziaria 2005 (art. 190- art. 483).
- Decreto Legislativo 81/2008.
- CCNL scuola 2006/2009.
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.
- Legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio 2016 (ddl Green economy),
- Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104
- Decreto legislativo 12 gennaio 2016 , n. 6 - Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. (16G00009)

Art. 2 - FINALITÀ
Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:
- educare al rispetto della norma vigente;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013,11. 128);
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento e/o l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Promozione della salute", la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenne; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
Il divieto di fumo si applica a tutti gli ambienti, nessuno escluso, interni ed esterni, di pertinenza delle tre sedi dell'Istituto "I. Calvino" di Città della Pieve. Per le parti esterne si precisano le zone esterne dove il divieto potrebbe essere dubbio:

LICEO (sede centrale): E' fatto divieto di fumare anche sul passaggio - ponte che collega Piazza Italia all'edificio, sui ballatoi, sulle scale esterne e nell'ingresso sottostante.
LICEO MUSICALE: E' fatto divieto di fumare nelle zone dei due ingressi, nel cortile esterno e sulle scale esterne.
ISTITUTO PROFESSIONALE: E' fatto divieto di fumare nel cortile esterno, sui ballatoi e sulle scale esterne.
PALAZZETTO DELLO SPORT: E' fatto divieto di fumare all'interno e all'esterno di tale edificio.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEL RISPETTO DEL DIVIETO
In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'accordo Stato – Regioni del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti al controllo del rispetto del divieto in ciascuna delle tre sedi, con i seguenti compiti:
- accertare la visibilità dei cartelli informativi e, soprattutto, dell'informazione del divieto in ambito scolastico;
- cercare di educare e prevenire l'abitudine al fumo;
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- comunicare alla Dirigenza con tempestività l'infrazione riscontrata ed insieme al Dirigente scolastico o al DSGA Sig. Fallarino Claudio predisporre il verbale dovuto.

I Responsabili, designati dal Dirigente Scolastico, preposti al controllo del rispetto del divieto in ciascuna delle tre sedi sono:
Per la sede centrale del Liceo: Proff. Capponi Alessandra, Beretta Tiziana e Nardini Marco; Sigg. Socciarello Luisanna e Cesarini Fabrizio.
Per la sede del Liceo musicale: Proff. Cicioni Danilo e Fagioli Monica: Sig. Forlucci Marco.
Per la sede Istituto Professionale: Proff. Beccafichi Ornella e Spina Francesco; Sig. ra Barbanera Carla.
Per il Palazzetto dello Sport: Prof.ssa Monica Barzanti.
In ogni caso, tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare alla Dirigenza le eventuali infrazioni rilevate con tempestività.

Art. 5 - SOGGETTI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO
In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, il Dirigente Scolastico individua, pro tempore, quali responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle tre sedi, se stessa ed il DSGA Sig. Fallarino Claudio con i seguenti compiti:
- far preparare e disporre la cartellonistica nei punti dovuti e controllarne la visibilità;
- contestare l'infrazione al divieto di fumare, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita ed attuando le procedure impartite dalla normativa.

Al DSGA vengono consegnati, insieme alla nomina, i moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.

Art. 6 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI
Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono:
- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento;
- istruzioni operative;
- testo della normativa.

Art. 7 - SANZIONI E MULTE
Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto) che non osservino il divieto di fumo in tutta l'area di pertinenza di tutte le sedi saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
Come stabilito dall'art. 7 L.584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall' art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 27,50 a € 275,00 e, per gli studenti, a segnalazione al consiglio di classe per l'opportuna sanzione disciplinare con voto di condotta; tuttavia, nello spirito educativo proprio dell'istituzione scolastica, qualora si tratti, per un soggetto, della prima trasgressione al presente regolamento, sarà comminata una sanzione disciplinare consistente nello svolgimento di una mansione di comune utilità. Per i minori di anni 18 sorpresi a fumare, si provvederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento. Qualora l'infrazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, la misura della sanzione viene raddoppiata.

Art. 8 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

a) accertare l'infrazione;

b) accertare l'età del trasgressore;

c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione;

d) comunicare alla Dirigenza con tempestività l'infrazione riscontrata ed insieme al Dirigente scolastico o al DSGA predisporre quanto previsto dalla norma, attraverso l'apposito verbale di accertamento.

Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Se il trasgressore è minorenne, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di applicare le sanzioni sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Perugia, che provvederà in merito.

Art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Al personale dell'istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa: il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria provinciale oppure in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo (131 T), o presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (causale: infrazione divieto di fumare - IIS "I. CALVINO" – CITTA' DELLA PIEVE). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede in Via Marconi, Città della Pieve, entro e non oltre il 60 giorno dall'avvenuta contestazione o notifica.

Art. 10 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO

La norma 548 prevede l'obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione.

Art. 11 - LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Va spedita solo nel caso che il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione).

Art. 12 - SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

A tutto il personale docente e non docente spetta di vigilare sull'osservanza del divieto; in caso di non ottemperanza, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 25,70 a € 275,00. I dipendenti dell'istituto che non osservino il divieto e/o non rispettino il regolamento possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Art. 13 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.